

DECRETO PRESIDENZIALE 7 agosto 2001.

Modalità di costituzione degli ambiti territoriali ottimali per il governo e l'uso delle risorse idriche.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n.28 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n.36;

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n.10;

Vista la legge regionale 6 marzo 1986, n.9;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione comunitaria CE (2000) 2346 dell'8 agosto 2000, di approvazione del Programma operativo regionale Sicilia (POR) 2000/2006;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 3, della legge n. 36/94, che prevede che le Regioni disciplinino, "ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modificazioni, le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale";

Visto, in particolare, l'art. 23, comma 2, della richiamata legge regionale n. 10/99, che prevede la trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani (EAS) in società per azioni;

Visto, in particolare, l'art. 69, comma 1, lett. b), della citata legge regionale n.10/99, che prevede che il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e dell'Assessore regionale per i lavori pubblici e previo parere della competente Commissione legislativa permanente all'Assemblea regionale siciliana determini con proprio decreto gli ambiti territoriali ottimali e le loro modalità di costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Regione n.114/gr.IVS.G. del 16 maggio 2000, con il quale sono stati determinati gli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.);

Vista la proposta congiunta degli Assessori regionali per il territorio e l'ambiente e per i lavori pubblici, di cui alla nota n. 1078 del 30 marzo 2001, con relativi allegati, concernente la determinazione delle forme e dei modi della cooperazione tra gli enti locali interessati;

Ritenuto di rimettere all'autonoma determinazione degli enti locali interessati la scelta tra le forme di cooperazione disciplinate dagli artt.30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che hanno sostituito, rispettivamente, gli artt. 24 e 25 della abrogata legge 8 giugno 1990, n. 142, recepiti in Sicilia in virtù dell'art. 37, comma 2, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di disciplinare le forme di consultazione attraverso le quali gli enti locali appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale provvedono alla scelta delle modalità di cooperazione;

Rilevato che la citata decisione di approvazione del POR 2000/2006 suddivide l'attuazione degli interventi concernenti il ciclo integrato delle acque in due fasi, la seconda delle quali da svilupparsi nel quadriennio 2003/2006 è destinata al finanziamento dei Piani di ambito territoriali ex art. 11, comma 3, della legge n. 36/94, affidati per l'attuazione e cofinanziati dai soggetti gestori o comunque approvati dalla costituita autorità d'ambito;

Rilevato che a tale seconda fase è destinato il 70% degli importi globalmente previsti per tutte le misure afferenti al ciclo integrato delle acque, il cui utilizzo è pertanto subordinato all'attuazione della citata legge n. 36/94;

Considerata, pertanto, l'esigenza di definire in tempi compatibili con i vincoli posti dalla decisione comunitaria di approvazione del POR 2000/2006 per l'utilizzo della maggior parte dei fondi destinati al sottostante risorse idriche, il procedimento finalizzato all'organizzazione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 36/94;

Considerata, pertanto, la necessità di assegnare agli enti locali interessati un termine di 60 giorni

dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del presente decreto per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000, o per la costituzione del consorzio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000, decorso il quale la Regione provvederà in sostituzione degli enti inadempimenti in applicazione dell'art. 9, comma 3, della legge n. 36/1994;

Considerato che la mancata scelta delle modalità di cooperazione nel termine fissato, denotando le difficoltà di individuare un percorso condiviso da parte di tutti gli enti interessati, rende manifesta l'opportunità di individuare nel consorzio la forma di cooperazione da adottare in via sostitutiva, atteso che lo stesso dà luogo ad un centro unitario delle competenze relative ai servizi idrici, rappresentativo degli interessi di tutti gli enti che vi fanno capo, mentre il modello ex art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000, per il suo eminente carattere negoziale, richiede una forte e costante condivisione dell'intero processo;

Ritenuto, altresì, opportuno definire lo schema di convenzione tipo da adottare nel caso in cui venga scelta la forma di cooperazione di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 nonché lo schema di convenzione con annesso statuto tipo da adottare nel caso in cui venga prescelta la forma di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000;

Considerato che sono state avviate le procedure di trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani (EAS) in società per azioni in attuazione dell'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 10/99; Vista la nota presidenziale n. 2504 del 25 maggio 2001, con la quale è stato richiesto il prescritto parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana sulla predetta proposta congiunta degli Assessori regionali per il territorio e l'ambiente e per i lavori pubblici; Preso atto dell'assegnazione, a termini dell'art. 70bis del regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, alla competente Commissione in data 28 maggio 2001 e che quindi sono scaduti infruttuosamente i termini ivi previsti per la resa del parere;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, può procedersi all'emissione del provvedimento di che trattasi;

Decreta:

Art. 1

1) Fermo restando quanto contenuto al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e la risoluzione delle problematiche inerenti i rapporti sovrambito a livello regionale, i comuni e le province regionali ricompresi nel territorio di ciascun ambito territoriale ottimale, come determinato con D.P.Reg. 114/gr.IVS.G. del 16 maggio 2000, organizzano il servizio idrico integrato, come definito dalla legge n. 36/94, al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2) Al fine di coordinarsi per il raggiungimento di tali finalità, i comuni e le province regionali possono utilizzare una delle seguente forme di cooperazione:

a) stipulare una convenzione nella forma prevista dall'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) costituire un consorzio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3) La conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province regionali costituisce la forma di consultazione dei comuni e delle province regionali appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale ai fini della scelta delle modalità di cooperazione.

4) Il presidente della provincia regionale nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale è incaricato di provvedere alla convocazione della conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province regionali entro 30 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del presente decreto.

5) La conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province regionali previa delega dei rispettivi

organi consiliari procederà deliberando a maggioranza assoluta dei presenti alla scelta di una delle due forme di cooperazione prevista.

Art. 2

1) Nel caso in cui venga scelta la forma di cooperazione di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000, la convenzione è definita sulla base dello schema allegato al presente decreto con la lett. A).

2) Nella convenzione debbono essere indicati:

a) le finalità;

b) la durata;

c) le forme di consultazione tra gli enti convenzionati;

d) il soggetto responsabile del coordinamento e le modalità operative dell'attività di coordinamento, in conformità a quanto previsto nel successivo art.5;

e) la delega al soggetto responsabile del coordinamento dei poteri per la stipula con i soggetti gestori della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art.11 della legge n. 36/94;

f) i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie;

g) le forme per la gestione del servizio idrico integrato, le modalità per la sua organizzazione, per la vigilanza e il controllo;

h) le procedure per l'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato;

i) i parametri obiettivi di carattere economico organizzativo e gestionale sulla base dei quali si può provvedere alla individuazione dei soggetti da salvaguardare.

Art. 3

1) Nel caso in cui venga prescelta la forma di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), la convenzione di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000 è definita sulla base dello schema di convenzione con annesso statuto allegati al presente decreto con la lett. B). Il consorzio così costituito è denominato autorità d'ambito.

2) Ai fini dell'insediamento dell'assemblea per l'elezione degli organi dell'autorità d'ambito, il presidente della provincia regionale nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni dello stesso ambito territoriale è incaricato di provvedere alla prima convocazione dell'assemblea stessa.

Art. 4

1) I comuni e le province regionali appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale, attraverso le forme di consultazione definite nel precedente art. 1, provvedono a mezzo dei rispettivi consigli entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana a definire ed approvare le convenzioni di cui al precedente art. 1, comma 2, lett. a), dando mandato al legale rappresentante per la stipula della convenzione stessa, oppure a costituire il consorzio previsto dal precedente art. 1, comma 2, lett. b).

2) Trascorso il termine di cui al comma 1, la Regione attua le procedure sostitutive previste dall'art. 9, comma 3, della legge n. 36/94 e dall'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni. Il commissario nominato provvede, per le considerazioni in premessa, alla costituzione del consorzio di cui all'art.31 del decreto legislativo n. 267/2000, approvando la convenzione e l'allegato statuto secondo lo schema allegato al presente decreto ed adotta tutti gli atti necessari per l'insediamento degli organi dell'autorità d'ambito.

Art. 5

- 1) La conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province regionali, qualora venga attuata la forma di cooperazione di cui al precedente art. 1, comma 2, lett. a), costituisce la forma permanente di consultazione dei comuni e delle province regionali appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale.
 - 2) Per lo svolgimento delle funzioni operative connesse ai compiti istituzionali possono essere costituiti, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, uffici comuni tra gli enti che hanno stipulato la convenzione.
 - 3) Le modalità di funzionamento della conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province regionali, la composizione e le funzioni degli uffici comuni, nonché le modalità per l'acquisizione dei mezzi finanziari necessari per la sua organizzazione ed il suo funzionamento, sono stabilite nella convenzione di cui al precedente art. 1, comma 2, lett. a).
 - 4) Fino all'eventuale costituzione degli uffici comuni, l'ente responsabile del coordinamento, individuato nella convenzione, assicura con la propria struttura organizzativa il primo funzionamento della conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province regionali.
- Palermo, 7 agosto 2001.

CUFFARO